

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE DEI COMUNI "TERRE E FIUMI"

Repubblica Italiana

Uno dicembre duemilanove

1 - 12 - 2009

In Copparo, nel mio studio in viale Carducci n. 30.

Davanti a me dottor Felice Trevisani Notaio in Copparo, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara, sono presenti i signori:

1 - ROSSI NICOLA nato a Copparo il 26 aprile 1967, domiciliato per la carica in Copparo, Via Roma n. 28, il quale dichiara di intervenire nel presente atto ed agire a quanto infra non in proprio bensì nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Copparo**, e quindi in nome e per conto di detto Comune (Cod. Fisc. 00053930384), per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 9.10.2009;

2 - ZAGHINI ERIC nato a Copparo il 12 aprile 1977, domiciliato per la carica in Berra, Via Due Febbraio n. 23, il quale dichiara di intervenire nel presente atto ed agire a quanto infra non in proprio bensì nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Berra**, e quindi in nome e per conto di detto Comune (Cod. Fisc. 00308420389), per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 19.10.2009;

3 - TROMBIN ELISA nata a Copparo il dì 1 agosto 1973, domiciliata per la carica in Jolanda di Savoia, Piazza Unità D'Italia n. 5, la quale dichiara di intervenire nel presente atto ed agire a quanto infra non in proprio bensì nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Jolanda di Savoia** e quindi in nome e per conto di detto Comune (Cod. Fisc. 00313290389), per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 13.10.2009;

4 - BARBIRATI MAURIZIO nato a Jolanda di Savoia, il 15 settembre 1961, domiciliato per la carica in Tresigallo, Piazza Italia n. 27, il quale dichiara di intervenire nel presente atto ed agire a quanto infra non in proprio bensì nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Tresigallo**, e quindi in nome e per conto di detto Comune (Cod. Fisc. 00207100389), per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 13.10.2009;

5 - MONTANI DANIELA nata a Copparo, 15 febbraio 1973, domiciliata per la carica in Formignana, Via Vittoria n.

29, la quale dichiara di intervenire nel presente atto ed agire a quanto infra non in proprio bensì nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Formignana**, e quindi in nome e per conto di detto Comune (Cod. Fisc. 00229710389), per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 15.10.2009;

6 – PARISINI FILIPPO nato a Ferrara il 4 gennaio 1973, domiciliato per la carica in Ro, Piazza Libertà n. 1, il quale dichiara di intervenire nel presente atto ed agire a quanto infra non in proprio bensì nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del **Comune di Ro**, e quindi in nome e per conto di detto Comune (Cod. Fisc. 00119840387), per dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 13.10.2009.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, i quali mi richiedono di ricevere il presente atto che viene da me redatto dopo avere indagata la loro volontà in forza del quale convengono e stipulano quanto segue.

1) Richiamato l'art. 32 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 tra i Comuni di Copparo, Berra, Jolanda di Savoia, Tresigallo, Formignana e Ro è costituita l'Unione dei Comuni "Terre e Fiumi" di seguito denominata "Unione".

2) L'Unione è Ente Locale ed ha personalità giuridica di diritto pubblico.

3) L'Unione ha sede provvisoria presso il Comune di Copparo, Via Roma n. 28.

L'Unione può avere più sedi politiche ed anche operative.

I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente; può essere convocato, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'Istituzione in tutto il territorio.

4) L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

5) L'Unione è costituita allo scopo di esercitare congiuntamente i servizi e le funzioni devolute dai comuni succitati, così come specificato dallo Statuto dell'Unione che, firmato dai comparenti e da me Notaio, viene allegato al presente atto sub "A" omessane lettura per volontà dei comparenti.

6) L'Unione, concorrendo al rinnovamento della Società e dello Stato, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali.

7) Nuovi Comuni potranno aderire all'Unione secondo le modalità indicate all'art. 13 dello statuto.

8) E' consentito il recesso dei Comuni aderenti con le forme e le modalità indicate all'art. 14 dello statuto.

9) Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;

b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;

c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.

A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto, come prevista dall'art. 10 dello statuto, stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo Comune all'Unione.

Lo scioglimento dell'Unione deve essere deliberato entro il mese di giugno, ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

10) Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione sono:

- il Consiglio

- il Presidente

- la Giunta

Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando nell'ambito delle rispettive competenze, determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

Il Consiglio e la Giunta dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.

La nomina e la durata in carica del Presidente dell'Unione è regolamentata dall'art. 24 dello statuto.

Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti nell'ordinamento delle autonomie.

11) Il Consiglio dell'Unione è composto da n. 30 Consiglieri, tra cui il Presidente, dura in carica 5 anni decorrenti dalla data di esecutività della delibera di elezione dei propri rappresentanti da parte dell'ultimo Consiglio Comunale, salvo quanto previsto nel titolo II dello statuto.

I Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione sono membri di diritto del Consiglio.

La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione, dovrà tenersi contestualmente all'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione, decorsi i termini della pubblicazione, e nelle modalità previste dall'art. 17 dello statuto.

12) Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale e non incompatibili con lo statuto.

Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente al Consiglio ai sensi dell'art. 27, comma 3, dello statuto costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

Il Presidente e la Giunta relazionano periodicamente al Consiglio sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel programma amministrativo.

Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre a ratifica del Consiglio entro 60 giorni successivi a pena di decadenza.

13) Nella prima adunanza il Consiglio elegge tra i propri consiglieri il Presidente del Consiglio, con votazione palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età nel caso di parità.

Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente, ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più

anziano di età. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.

Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati almeno tre dei Consigli dei Comuni partecipanti.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio. In particolare:

- a) convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme stabilite dal Regolamento;
- b) vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari;
- c) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge, Statuti, Regolamenti, Convenzioni e patti in genere;
- d) convoca, con le modalità stabilite dal Regolamento le sedute del Consiglio aperte alla partecipazione dei membri dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, fermo restando che questi ultimi non concorrono per la validità della seduta: né di conseguenza alla adozione delle relative deliberazioni.
- e) è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dall'art. 18 dello statuto.

14) Il Presidente dell'Unione dei Comuni viene eletto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nel corso della prima seduta del Consiglio, convocata come previsto dall'art. 17 dello statuto, tra i Sindaci dell'Unione che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

Il Presidente rimane in carica per un periodo massimo di due anni.

La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, ma non determina lo scioglimento degli altri organi politici.

Il Vicepresidente viene nominato dal Presidente tra i Sindaci, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vicepresidente dell'Unione le funzioni sono esercitate dal Sindaco componente della Giunta più giovane d'età.

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dagli atti di indirizzo politico della Giunta dell'Unione.

In particolare, il Presidente:

- a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
- c) provvede, previa delibera di Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
- d) nomina il Segretario dell'Unione e i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione, anche a tempo determinato, e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge;
- e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla eventuale nomina del direttore generale;
- f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.

15) La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

I Sindaci, essendo componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di membro della Giunta dell'Unione.

Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta e delle deleghe conferite agli assessori, del Vicepresidente nominato, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo, che formano il programma amministrativo dell'Unione.

La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione. In particolare provvede:

- a) a definire anche periodicamente gli indirizzi politici da attuare dal Presidente;
- b) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti

consiliari nei casi indicati dallo Statuto;

d) a riferire annualmente al Consiglio sulla propria attività;

e) ad adottare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e comunque, tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Direttore Generale e dei dirigenti;

f) ad adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna nelle materie di propria competenza, essa delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.

I lavori della Giunta dell'Unione si svolgeranno a norma del Regolamento sul funzionamento della stessa.

16) L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

L'Unione ha autonomia impositiva e le competono, di norma, gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione la delibera di conferimento si considera inattuabile.

Il Presidente dell'Unione cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.

Ciascun Comune aderente all'Unione partecipa ai relativi costi in proporzione alla propria popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la determinazione delle quote di spesa a carico dei Comuni, si tiene conto delle entrate proprie dell'Unione, dei trasferimenti dello Stato e di ogni altro introito il cui ammontare complessivo va detratto preliminarmente dalle passività da ripartire. Per il personale dipendente dai Comuni trasferito, distaccato o comandato all'Unione per il funzionamento dei servizi trasferiti, il costo retributivo, comprensivo dei relativi oneri riflessi, sarà versato alla tesoreria del nuovo ente da parte dei Comuni interessati fino a che lo Stato non avrà provveduto a una eventuale redistribuzione dei trasferimenti ordinari e straordinari annuali fra i suddetti Comuni e

l'Unione.

17) L'ordinamento contabile dell'Unione o, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione. Lo stesso regolamento disciplina le modalità di raccordo tra gli strumenti di programmazione finanziaria dei singoli Comuni e quello dell'Unione in modo da assicurare il rispetto dei termini di adozione, secondo le disposizioni vigenti.

Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti possono costituire un fondo spese la cui entità è proporzionale al numero degli abitanti di ogni singolo Comune risultante al 31 Dicembre 2008. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro tre mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno 2010.

18) Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità del Revisore sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.

19) Fino all'emanazione di propri atti regolamentari possono essere adottati, provvisoriamente ed in quanto compatibili, comunque fino a non oltre 12 (dodici) mesi dalla costituzione dell'Unione, i regolamenti in vigore presso i Comuni che costituiscono l'Unione.

Fino all'adozione del proprio regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il regolamento consiliare del Comune di Copparo.

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Gli organi dell'Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci.

Per quanto non contemplato si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di Enti Locali e a quanto previsto dallo Statuto dell'Unione più volte richiamato.

20) Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Unione.

21) Il Notaio rogante viene delegato a iscrivere il presente atto presso il Registro Imprese di Ferrara.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia su due fogli dei quali occupa otto facciate.

Ne ho dato lettura ai comparenti che, interpellati, lo hanno approvato dichiarandolo conforme alla loro volontà e firmandolo con me in calce, a margine e nell'allegato statuto.

F.to: Nicola Rossi

“ Eric Zaghini

“ Elisa Trombin

“ Maurizio Barbirati

“ Daniela Montani

“ Filippo Parisini

“ Felice Trevisani -Notaio-